

## “Supplizio”: quando la quantità non è “muta”, contro i dubbi applicativi dell’aggravante della crudeltà. Nota a Corte di Assise di Venezia, 8 aprile 2025, n. 2

“*Torment*”: a new concept to overcome doubts regarding the application of the aggravating circumstance of cruelty. Note to Corte di Assise di Venezia, 8 April 2025, n. 2

di **Carlo Morselli**

**Abstract [ITA]:** Il saggio ricerca lo spazio di una nuova grandezza in campo penale e, in particolare, nel settore delle circostanze aggravanti, ritenendo di individuarla nella nozione di “supplizio” (o “*pendolo della morte*”), a fronte della salda barriera della giurisprudenza, restia a riconoscere l’aggravante della crudeltà sulla scorta del computo di una successione iterativa dei colpi, vincolandola alla nozione di *overkilling*, che richiede la prova assai rigorosa del *quid pluris* costituito dall’intento di infliggere sofferenze ulteriori alla vittima, oltre la morte. L’Autore porta l’esempio della uccisione di Giulia Cecchettin, per dedurre che settantacinque coltellate non sono necessarie, *in quantitate*, per condurre a morte la vittima. L’itinerario tanatologico può frazionarsi con un autonomo e ampio margine che riassume la somma delle sofferenze additive inflitte mentre il soggetto passivo è ancora in vita e che percepisce nel distacco con la vita, acquistando il fatto micidiale cruento la specificità della massima intensità del “supplizio” corporale (che giustifica l’aggravamento della pena, nella classe della crudeltà). Così il numero dei fendenti cessa di essere solo un numero ordinale e “muto” (così per la Corte d’assise di Venezia) per convertirsi in un numero teratologico ed emblematico, disfunzionale all’evento mortale, valicandone il limite e risultando incardinata e integrata l’aggravante della crudeltà, riguardata dall’Autore come vero e proprio *imprinting* del reato e non come elemento accessorio.

**Abstract [ENG]:** The essay seeks the space for a new dimension in the criminal field and in the sector of aggravating circumstances, believing it can be identified in the notion of “torture” (or “*pendulum of death*”) to replace and overcome the solid barrier of jurisprudence reluctant to recognize the aggravating circumstance of cruelty starting from the calculation of an iterative succession of blows, tying it to the notion of *overkilling*, which requires very rigorous proof (beyond any reasonable doubt, as for the conviction) of the *quid pluris* of the intent to inflict further suffering on the victim, beyond death. The author cites the murder of Giulia Cecchettin as an example, to argue that 75 stab wounds are not necessary in quantity to lead the victim to death. The thanatological process can be divided into a wide, autonomous framework that encompasses the sum of the additive suffering inflicted while the passive subject is still alive and perceives the separation from life, thus making the bloody murderous act the specificity of the maximum intensity of corporal “torture” (which justifies the aggravation of the penalty, in the category of cruelty). Thus, 75 ceases to be merely an ordinal and “mute” number (as per the Venice Assize Court) to become a teratological and emblematic number, dysfunctional to the fatal event, crossing its limit and resulting in the aggravating circumstance of cruelty being embedded and integrated, this being regarded by the author as the imprinting of the crime and not as an accessory element.

**Parole chiave:** femminicidio – *overkilling* – crudeltà – sofferenze in vita – supplizio

**Keywords:** femicide – *overkilling* – cruelty – suffering in life – torture

**SOMMARIO:** 1. Femminicidio. – 2. La Corte d’assise di Venezia: l’opera svalutativa del linguaggio evocante una mera e “muta” quantità del numero di coltellate. – 3. Giudizio sulla circostanza

aggravante “*per saltum*”, obliterando la lettura del dato probatorio delle settantacinque coltellate inferte alla vittima, inidoneo l’elemento numerico a identificare la crudeltà *ex art. 61, comma 4, c.p.* – **4.** In conclusione, un *deficit* vizia la sentenza: carenza di una adeguata “lettura” delle settantacinque coltellate inferte senza pietà.

## 1. Femminicidio.

Il femminicidio (fenomeno sociale nevralgico e preoccupante al tempo stesso) ha oramai occupato in Italia ampi spazi. I relativi fatti di sangue nel 2025 sono aumentati<sup>1</sup> e fra gli episodi più eclatanti, per l’effeatezza dell’azione, evochiamo l’uccisione di Giulia Cecchettin, la sua morte cruenta.

È attualmente allo studio l’ipotesi di sottoporre a disciplina specifica questo fenomeno dilagante<sup>2</sup> con la proposta di legge avente ad oggetto l’introduzione del reato di “femminicidio” (DDL n. 1433 recante “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”)<sup>3</sup>, nel testo approvato dal Senato il 23 luglio, che è stato trasmesso alla Camera, in cui si prevede un nuovo art. 577-bis c.p. (rubricato, per l’appunto, “Femminicidio”)<sup>4</sup>.

## 2. La Corte d’assise di Venezia: l’opera svalutativa del linguaggio evocante una mera e “muta” quantità del numero di coltellate.

I Giudici di Venezia, trattando il caso dell’uccisione di Giulia Cecchettin per mano del suo fidanzato Filippo Turetta, il quale ha inferto (almeno) settantacinque coltellate alla vittima, hanno ritenuto che non ci fosse spazio per il riconoscimento della circostanza aggravante della crudeltà, pur considerando l’effeatezza del gesto ed applicando la pena dell’ergastolo. Effeatezza senza crudeltà, nell’impostazione della Corte, dunque, come se i due termini non fossero sinonimi. La Corte di Assise

<sup>1</sup> Aumentano gli omicidi e restano alti i numeri dei femminicidi, con un aumento di oltre il 15% per quelli compiuti da *partner* o *ex*. Sono questi i dati diffusi dal Viminale nel suo Rapporto, a Ferragosto 2025, e che pubblica il Dossier su “sicurezza e ordine pubblico”.

<sup>2</sup> Da ultimo, vd., ad esempio, *Femminicidio a La Spezia, madre di sei figli uccisa a coltellate dall’ex marito*, in *Corriere della sera*, 14 agosto 2025. Il femminicidio è approcciato quale violenza di genere; in giurisprudenza vd., recentemente, Cass., Sez. I, 1 agosto 2025, n. 28293, in *Norme & Trib.*, 1 agosto 2025.

<sup>3</sup> Quindi, il reato di femminicidio ha radici sociali e, come quello di violenza sessuale, è sospinto dal movimento femminista. Vd. G. FIANDACA, *Violenza sessuale*, in *Enc. dir.*, Agg. IV, Milano, 2000, 1153». Cfr. anche L. GOISIS, *La violenza sessuale: profili storici e criminologici. Una storia di “genere”*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 31 ottobre 2012, 12 ss. Sulla violenza sessuale, in giurisprudenza, vd. Cass., Sez. III, 20 giugno 2025 n. 23111. Per la violenza di genere, vd. F. BASILE, *Violenza sulle donne e legge penale: a che punto siamo?*, in *DisCrimen*, 26 novembre 2018. In precedenza, vd. F. MANTOVANI, *La violenza di genere sotto il profilo criminologico e penale*, ivi, 2 settembre 2013. Da ultimo, vd. C. CECCHELLA (a cura di), *La violenza nelle relazioni familiari. Tutela giurisdizione civile e penale*, Torino, 2025.

<sup>4</sup> Con la proposta di legge in disamina si intende introdurre: nel codice penale il nuovo articolo 577-bis inerente al reato di femminicidio, con il quale si sanziona con la pena dell’ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo il fatto con atti di discriminazione, di odio o di prevaricazione, ovvero mediante atti di controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna. Inoltre, il reato di femminicidio risulterebbe integrato anche quando la condotta omicidiaria sia commessa in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali; una serie di circostanze aggravanti per determinate fattispecie di reato “da codice rosso”, qualora queste ultime siano realizzate con le modalità di condotta stabilite per il reato di femminicidio *ex art. 577-bis c.p.* In dottrina, vd. A. PUGIOTTO, *La mimosa all’occhiello del populismo penale (prima parte)*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 2 aprile 2025; M. DONINI, *Perché non introdurre un reato di femminicidio che c’è già*, ivi, 18 marzo 2025 e, da ultimo, M. ROMANO, *L’ipertrofia legislativa in materia penale di matrice populista e securitaria: l’emblematico caso del D.D.L. “femminicidio”*, in [www.penaledp.it](http://www.penaledp.it), 2 luglio 2025. Assai criticamente si è espresso G. FIANDACA, *Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 14 marzo 2025, così come D. PULITANÒ, *Femminicidio ed ergastolo*, in [www.giurisprudenzapenale.it](http://www.giurisprudenzapenale.it), 21 marzo 2025 e A. FOLCARELLI *Note critiche sul ddl femminicidio*, in [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 18 luglio 2025.

svaluta la rilevanza del numero 75, scrivendo che non esiste una soglia sopra la quale può calarsi in automatico l'aggravante della crudeltà.

Giudichiamo l'impostazione distorta ed errata, nella sua rigidità schematica. 75 non è un *numero muto* in quanto la sua latitudine, che diventa anche temporale, designa il carattere iterativo dell'azione delittuosa che, nel caso dell'omicidio, può individuarsi già nell'*incipit* dell'aggressione e, poi, nel suo sviluppo. Il disvalore penale non può prescindere dalle caratteristiche dell'azione. Svalutare il passaggio da (coltellate) rilevanti (perché indispensabili all'uccisione) a irrilevanti, ai fini dell'applicazione o meno dell'aggravante della crudeltà, equivale a banalizzare la serietà della *quaestio*.

Il legislatore conia schemi astratti e figure generali dovendo rispettare il principio c.d. "di precisione"<sup>5</sup> (che, però, non potrebbe spingersi, assurdamente, a stabilire *per tabulas* i connotati specifici della condotta o, nella proiezione del caso di specie, il numero preciso di coltellate congruo ai fini dell'integrazione dell'aggravante della crudeltà *ex art. 61, n. 4, c.p.*<sup>6</sup>) per ridurre la libertà del giudice, che, però, è insita nell'ufficio dell'organo giudicante e temperata dal dovere motivazionale.

Quindi, il giudice, rispetto alla circostanza aggravante in disamina, è investito di un ampio potere. Volgendo, però, l'attenzione al caso di specie, elementi quali lo spazio temporale in cui si è consumato l'*iter criminis*, l'intervallo tra la prima e l'ultima coltellata, la superfluità di alcune frazioni della condotta rispetto all'obiettivo perseguito dal reo (in termini di vero e proprio "pendolo della morte"), nonché la consapevolezza da parte di quest'ultimo dell'effetto/sofferenza (in termini, si potrebbe sostenere, di vero e proprio "supplizio"), sembrano indicativi della piena configurabilità dell'aggravante della crudeltà.

Insomma, il numero dei fendenti sembra permettere di formulare, obiettivamente, una bipartizione tra (primo) *stadio tanatologico* e (secondo) *stadio teratologico*: settantacinque coltellate valicano il primo, maturando il secondo, perché quel vertice numerico non è per intero necessario per condurre a morte la vittima, dimostrando un "salto qualitativo" in termini di riprovevolezza<sup>7</sup>.

La Corte d'assise di Venezia, a conclusione del processo di primo grado per l'omicidio di Giulia Cecchettin, ha condannato Filippo Turetta all'ergastolo. La sentenza, con dispositivo emesso il 3 dicembre 2024, ha ritenuto integrate le aggravanti della premeditazione, del sequestro di persona e dell'occultamento di cadavere, escludendo, però, quelle di *stalking* e crudeltà.

La Corte ha escluso dal campo trattamentale la circostanza aggravante dell'aver agito con crudeltà «non essendovi elementi da cui poter desumere con certezza, e al dì là di ogni ragionevole dubbio,

<sup>5</sup> Su cui, per tutti, nella manualistica, vd. G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Manuale di Diritto Penale. Parte generale*, anche a cura di G. L. GATTA, Milano, 2024, 77: «per mettere al sicuro il cittadino da arbitri del potere giudiziario, la riserva di legge...impone al legislatore...obblighi: lo vincola a formulare le norme penali nella forma più chiara possibile (principio di precisione)», citandosi Corte cost., 14 maggio 2021, n. 98.

<sup>6</sup> La crudeltà è ciò che eccede rispetto al disvalore "normale" della condotta tipica. La circostanza aggravante dell'aver agito con crudeltà, di cui all'art. 61, primo comma, n. 4, c.p., è di natura soggettiva e si concretizza laddove il reo abbia inflitto sofferenze aggiuntive rispetto a quelle strettamente necessarie ad uccidere, essendo espressione, dunque, di un atteggiamento interiore particolarmente riprovevole. Sul punto, la Cassazione ha precisato, in diverse occasioni, come la sussistenza di tale atteggiamento interiore debba essere accertata alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del dolo. La circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 4, c.p., invece, richiamando le "sevizie" indica una condotta specificamente finalizzata e realizzata per cagionare sofferenze ulteriori e gratuite, rispetto alla "normalità causale" del delitto perpetrato; si ha invece "crudeltà" quando l'inflizione di un male aggiuntivo, che denota la spietatezza della volontà illecita manifestata dall'agente, non è frutto di una sua scelta operativa preordinata (vd. Cass., Sez. Un., 29 settembre 2016, n. 40516).

<sup>7</sup> Secondo la giurisprudenza, come si è già accennato, la circostanza aggravante di avere adoperato sevizie e di avere agito con crudeltà verso le persone ricorre quando le modalità della condotta rendono obiettivamente evidente la volontà di infliggere alla vittima sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell'evento e costituiscono un "quid pluris" rispetto all'attività necessaria ai fini della consumazione del reato, rendendo la condotta stessa particolarmente riprovevole per la gratuità e superfluità dei patimenti cagionati alla vittima con un'azione efferata, rivelatrice di un'indole malvagia e priva del più elementare senso d'umana pietà (vd. Cass., Sez. I, 29 luglio 2011, n. 30285).

che egli volesse infliggere alla vittima sofferenze gratuite e aggiuntive». In proposito, la Corte ha soggiunto che «in tutti i numerosi casi in cui la giurisprudenza si è trovata a doversi occupare di vicende omogenee a quella in esame, caratterizzate dalla insistita ripetizione delle coltellate inferte sulla vittima, sia stato necessario verificare se tale ripetizione di colpi fosse funzionale al delitto ovvero costituisse un gratuito accanimento violento tale da costituire “espressione autonoma di ferocia belluina” e tale da trascendere la mera volontà di arrecare la morte».

In realtà, scrutando i fatti che hanno originato il processo, sembra potersi desumere, allora, un vero e proprio disallineamento della soluzione sposata rispetto ai principi declinati nel pronunciamento. Il punto più critico della motivazione resa è il seguente «l'aver inferto settantacinque coltellate non si ritiene sia stato, per Turetta, un modo per crudelmente infierire o per fare scempio della vittima: come si vede anche nella videoregistrazione dell'ultima fase dell'azione omicidiaria, l'imputato ha aggredito Giulia Cecchettin attingendola con una serie di colpi ravvicinati, portati in rapida sequenza e con estrema rapidità, quasi alla cieca».

L'interrogativo che sorge, e che non ha affrontato adeguatamente il giudice, nell'occasione, è se tutte le coltellate inferte fossero concretamente necessarie per uccidere Giulia Cecchettin. Un numero abnorme di coltellate<sup>8</sup>, del resto, non può essere affatto svalutato ai fini dell'aggravante della crudeltà.

Poco convincente, pertanto, si rivela un altro passaggio motivazionale: «si deve escludere che l'azione, come detto certamente *efferata*, sia stata dettata, in quelle particolari modalità, da una deliberata scelta dell'imputato ma essa sembra invece conseguenza della inesperienza e della inabilità dello stesso: Turetta non aveva la competenza e l'esperienza per infliggere sulla vittima colpi più efficaci, idonei a provocare la morte della ragazza in modo più rapido e “pulito”, così ha continuato a colpire, con una furiosa e non mirata ripetizione dei colpi, fino a quando si è reso conto che Giulia “non c'era più”»<sup>9</sup>.

L'impostazione è poco calibrata; in un recente arresto, la Cassazione ha stabilito, del resto, il principio di diritto secondo cui la crudeltà si integra al ricorrere della «furia dimostrata dall'imputato nell'avventarsi contro la donna e la pervicacia dallo stesso dimostrata, nel reiterare una pluralità di gesti dotati di specifica attitudine lesiva»<sup>10</sup>.

### **3. Giudizio sulla circostanza aggravante “*per saltum*”, obliterando la lettura del dato probatorio delle settantacinque coltellate inferte alla vittima, inidoneo l'elemento numerico a identificare la crudeltà *ex art. 61, comma 4, c.p.***

La laureanda Giulia Cecchettin<sup>11</sup> ha subito una pervicace azione omicida, che si è sviluppata in un apprezzabile lasso di tempo, nel corso del quale il reo sembra non aver dimostrato alcun

<sup>8</sup> Sulla configurabilità dell'aggravante della crudeltà in base al numero di colpi inferti alla vittima, vd. Cass., Sez. I, 24 febbraio 2015, n. 8613 «è stato affermato, in numerosi e recenti arresti che, nel delitto di omicidio volontario, la mera reiterazione dei colpi inferti (anche con uso di arma bianca) non può determinare la sussistenza dell'aggravante dell'aver agito con crudeltà se tale azione non eccede i limiti connaturali rispetto all'evento preso di mira e non trasmoda in una manifestazione di efferatezza, fine a sé stessa».

<sup>9</sup> In conclusione, secondo i giudici della Corte di Assise «con riguardo alle altre caratteristiche dell'azione come in concreto attuata dal Turetta, non vi sono elementi che consentano di individuare indici di incrudelimento, idonei a integrare i presupposti dell'aggravante della crudeltà come definiti dalla giurisprudenza di legittimità: così, ad esempio, l'aver bloccato e silenziato la vittima con il nastro adesivo è circostanza funzionale al delitto e rientra nell'*iter* necessario per portare a compimento l'azione omicidiaria».

<sup>10</sup> Cass., Sez. I, 1 agosto 2025, n. 28329.

<sup>11</sup> Giulia Cecchettin è stata uccisa a pochi giorni dalla discussione della sua laurea in ingegneria biomedica all'Università di Padova.

tentennamento<sup>12</sup>. Sembra essersi dinnanzi ad un accanimento irrazionale e spietato<sup>13</sup>. Talché, la pronuncia in rassegna solleva dubbi circa la sua tenuta nei successivi gradi di giudizio, poiché sul punto dell'aggravante della crudeltà, la motivazione mostra un vero e proprio salto logico rispetto alle emergenze probatorie.

**4. In conclusione, un *deficit* vizia la sentenza: carenza di una adeguata “lettura” delle settantacinque coltellate inferte senza pietà.**

Nel caso dell'efferato omicidio di Giulia Cecchettin, selvaggiamente colpita, potrebbe parlarsi di un vero e proprio supplizio cui è stata sottoposta la vittima, di un atto omicidario impietoso.

Per la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 4, c.p. (l'aver adoperato sevizie e l'aver agito con crudeltà verso le persone), è necessario che emerga un particolare disvalore della condotta. Tale elemento ricorre non solo quando le modalità dell'azione manifestino la volontà di infliggere speciali tormenti o sofferenze alla vittima per il solo piacere di vederla soffrire, ma anche quando si dimostri assenza completa di ogni sentimento di compassione e di pietà umana<sup>14</sup>.

La condotta realizzata dall'imputato, nel caso giudiziario in disamina, sembra essersi spinta, allora, “oltre la morte”, mediante l'esecuzione di un vero e proprio (ed ininterrotto) supplizio, che rappresenta un gesto sommamente disumano e, perciò, propriamente teratologico.

Sicché – fermo che la vicenda è ancora *sub iudice* – la soluzione sposata dalla Corte investita in primo grado, perlomeno rispetto alla dinamica del fatto come descritta in sentenza, solleva forti perplessità per via dell'esclusione della circostanza aggravante sopra indicata.

<sup>12</sup> Secondo la giurisprudenza, sussiste l'aggravante dell'aver agito con crudeltà e sevizie allorquando il soggetto agente infierisce lungamente e rabbiosamente sulla vittima fino a massacrirla, con una condotta che eccede i limiti della normalità causale, essendo irrilevante che la vittima abbia potuto o meno percepire l'afflittività di tutti gli atti di crudeltà (Cass., Sez. I, 12 maggio 2006, n. 16473).

<sup>13</sup> Sul caso, sia consentito il rinvio a C. MORSELLI, *Dizionario di diritto penale. Appendice monografica (giugno 2025). Forme di manifestazione del reato*, Napoli, 2025, 13 ss.

<sup>14</sup> Vd. Cass., Sez. I, 11 settembre 1995, n. 9544.